

## CONSIGLIO GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia, Sezione giurisdizionale – 07 aprile 2011, n. 298

*In base al principio di conservazione degli atti, nel giudizio elettorale il Giudice amministrativo non può pronunciare l'annullamento degli atti impugnati e, quindi, non può correggere il risultato della competizione elettorale, quando si ravvisi la concreta irrilevanza delle illegittimità denunciate, in considerazione della consistenza numerica dei voti conseguiti dalla lista o dalle liste legittimamente ammesse.*

*Omissis*

... si adatta al caso in esame la regola, ispirata al principio di conservazione degli effetti giuridici, secondo la quale il giudice amministrativo non può pronunciare l'annullamento degli atti impugnati e, quindi, deve reputarsi interdetta allo stesso la correzione del risultato di una competizione elettorale, quando, pur essendo astrattamente possibile che alcuni elettori abbiano espresso il loro voto per liste che non avrebbero dovuto partecipare alla competizione, nondimeno si possa tuttavia in concreto escludere ogni significativo rilievo perturbativo sul complessivo risultato elettorale derivante dall'illegittima ammissione di una o più liste, e quindi si ravvisi la concreta irrilevanza delle illegittimità denunciate, in considerazione della consistenza numerica dei voti conseguiti dalla lista o dalle liste legittimamente ammesse (tra le altre, C.G.A. 21 luglio 2008, n. 652; v., inoltre, Cons. St., sez. V, 7 marzo 2001, n. 1343, decisione resa con riferimento all'art. 60 del T.U. n. 570/1960 che contiene norme analoghe a quelle richiamate dagli appellanti).

*Omissis*